



33257-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Giulio Sarno - Presidente -  
Vito Di Nicola  
Angelo Matteo Socci  
Antonio Corbo - Relatore -  
Maria Beatrice Magro

Sent. n. sez. 1080  
UP - 07/06/2022  
R.G.N. 620/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza in data 23/06/2021 della Corte d'appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per i reati di cui ai capi i), j), k), l), m), n), o), p), e per l'inammissibilità del ricorso nel resto.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa in data 23 giugno 2021, la Corte di appello di \_\_\_\_\_, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di \_\_\_\_\_ all'esito di giudizio abbreviato nella parte in cui aveva dichiarato la penale responsabilità di (omissis) \_\_\_\_\_ per vari episodi di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne,

corruzione di minorenni, adescamento di minorenni, cessione di materiale pedopornografico e detenzione di materiale pedopornografico, salvo riqualificare la condotta di cui al capo b) del proc. pen. n. 3536/2017 contestata a norma dell'art. 609-bis cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 609-quater cod. pen., e, in considerazione di decisione liberatoria per ulteriori fatti, ha rideterminato la pena, riducendola, in due anni e sette mesi di reclusione.

Secondo i giudici di merito, (omissis) avrebbe: -) costretto (omissis) a subire vari atti di palpeggiamento e masturbazione, anche particolarmente invasivi, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della stessa dovuta alla minore età, tra la fine di (omissis) } (capo a del proc. pen. n. 3536/2017); -) compiuto atti sessuali con la minore infraquattordicenne (omissis) baciandola sulla bocca e palpeggiandola sul seno, alla fine di (omissis) (capo b del proc. pen. n. 3536/2017); -) mostrato tramite *whatsapp* materiale pornografico alle minori infraquattordicenni (omissis)

, al fine di commettere i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater cod. pen. (capi d, j, k, l, m, n, o, p del proc. pen. n. 3536/2017); -) ceduto, tramite *whatsapp*, due video a contenuto pedopornografico ed una immagine di minore a seno scoperto, fatto accertato il (omissis) } (capo q del proc. pen. n. 3536/2017); -) detenuto 25 fotografie e 52 filmati di natura pedopornografica, fatto accertato il (omissis) (capo r del proc. pen. n. 3536/2017); -) costretto (omissis) a subire vari atti sessuali tra cui un rapporto completo, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della stessa dovuta ad un forte *deficit* dello sviluppo, il (omissis) (capo b3 del proc. pen. n. 1732/2019); -) detenuto materiale di natura pedopornografica, fatto accertato il 2 marzo 2019 (capo d del proc. pen. n. 1732/2019).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe (omissis) con atto a firma degli avvocati (omissis) articolato in quindici motivi.



2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 373, comma 3, e 362, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla validità delle dichiarazioni rese dalle minorenni.

Si deduce che erroneamente sono state ritenute correttamente acquisite, da parte dell'esperto in psichiatria infantile, le dichiarazioni delle minorenni, sebbene verbalizzate per riassunto e non mediante trascrizione integrale, in violazione di quanto desumibile dal combinato disposto degli artt. 373, comma 3, e 362, commi 1-*bis* e 1-*ter*, cod. proc. pen. Si aggiunge che non si spiega nemmeno perché la registrazione sia solo parziale con riguardo all'audizione di (omissis) e sia del tutto omessa in riferimento all'audizione di (omissis). Si rileva, ancora, che le registrazioni evidenziano un metodo "invasivo" dell'esperto in psichiatria infantile nell'assunzione delle informazioni.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta impossibilità di (omissis) di manifestare il proprio dissenso e alla ritenuta possibilità per il ricorrente di accorgersi di tale situazione, in relazione al reato di cui al capo a) del proc. pen. n. 3536/2017.

Si deduce che erroneamente si è ritenuta l'impossibilità di (omissis) di manifestare il proprio dissenso e la possibilità per il ricorrente di accorgersi di tale situazione. Si premette che, secondo la sentenza impugnata, l'evento fu caratterizzato da tre fasi: una prima di evidente consenso alle iniziali effusioni, una seconda di diniego al tocco del seno, una terza di consenso all'ingresso in un bagno causato da senso di "colpa", con successiva incapacità di invitare il ricorrente a fermarsi. Si rappresenta che, però, durante la terza fase la vittima ha scattato un *selfie* davanti allo specchio mentre era abbracciata con il ricorrente, e che tale comportamento, da un lato, è in contrasto con un sentimento di "blocco" e di "terrore", mentre, dall'altro, evidenzia l'impossibilità per l'imputato di percepire il diniego alle sue iniziative. Si aggiunge che la persona offesa, pur potendolo, non ha chiesto aiuto alle amiche, ed anzi, quando le ha chiamate subito dopo il fatto, nulla ha riferito circa la pretesa aggressione o i suoi sensi di "colpa", ma ha addirittura inviato loro una fotografia di abbraccio e "succhiotto". Si rileva, ancora, che non sono specificati i metodi "subdoli" asseritamente impiegati dal ricorrente, e che la stessa persona offesa ha escluso la percezione del suo disagio da parte di questi, tra l'altro da pochissimo divenuto maggiorenne.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 609-*bis* cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla presunzione dell'abuso in danno di (omissis) di cui al capo a) del proc. pen. n. 3536/2017.

Si deduce che le condotte del ricorrente in danno di (omissis) nella sequenza a tre fasi descritta dalla sentenza impugnata, non evidenziano alcuna manovra "subdola" o anche solo anomala. Si aggiunge che una conferma di ciò discende da quanto indicato da (omissis) amica della vittima, la quale ha detto che quest'ultima si è mostrata felice sia prima sia dopo l'incontro.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 609-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di atti sessuali con la minore infraquattordicenne (omissis) di cui al capo b) del proc. pen. n. 3536/2017.

Si deduce che la sentenza impugnata ha ommesso del tutto di considerare una circostanza: la pretesa violenza, consistita in baci e palpeggiamenti, è stata seguita dalla ripetizione dei medesimi comportamenti davanti agli amici nel contesto del gioco "obbligo o verità", come riferito da altre due persone presenti. Si osserva che la ripetizione delle effusioni in presenza degli amici, non riferita dalla persona offesa, rende inverosimile una precedente violenza, ed anzi quanto verificatosi davanti agli altri potrebbe essere stato l'unico momento di "contatto" sessuale tra la minore e il ricorrente.

2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 609-quinquies, secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di corruzione di minorenni in danno di (omissis) di cui al capo c) del proc. pen. n. 3536/2017.

Si deduce che il reato non è configurabile in primo luogo perché asseritamente commesso tra il (omissis) mediante l'invio di un video "creato", però, il (omissis), in secondo luogo perché la condotta sarebbe consistita nell'invito ad «aprire il telefono», e in terzo luogo perché la richiesta era di farsi inviare un video o di posarsi assieme in un letto matrimoniale, ma non di compiere atti sessuali.

2.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 609-undecies cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di adescamento di minorenni in danno di (omissis) di cui al capo d) del proc. pen. n. 3536/2017.

Si deduce che non può integrare la condotta di adescamento di minorenni il mero commento e critica ad un video già prodotto. Si osserva, inoltre, che non è ravvisabile nella condotta nemmeno la finalità commettere i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater cod. pen., poiché questi reati richiedono l'utilizzo di minori, mentre, nella specie, erano state le minori a creare il video.

- 2.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di corruzione di minorenni di cui ai capi e), f), g) e h) del proc. pen. n. 3536/2017.

Si deduce che la sentenza impugnata ha ommesso di considerare che l'imputato era una persona immatura, anche per essere appena diciottenne/diciannovenne, e che il materiale pornografico era mostrato a ragazze le quali si esprimevano con un linguaggio particolarmente provocante e "postavano" fotografie ammiccanti, come nel caso di (omissis). Si osserva, poi, che, almeno nei casi di cui ai capi f) e h), relativi a (omissis), i contatti con l'imputato erano sorti ad iniziativa delle ragazze.

2.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di corruzione di minorenni e di adescamento di minorenni di cui ai capi i), j), k), l), m), n), o) e p) del proc. pen. n. 3536/2017.

Si deduce che, in riferimento all'affermazione di responsabilità concernente i reati di corruzione di minorenni di cui ai capi i), j), k), l), m), n), o) e p) del proc. pen. n. 3536/2017, manca qualunque motivazione nella sentenza impugnata.

2.9. Con il nono motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 600-ter, quarto comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cessione di materiale pedopornografico di cui al capo q) del proc. pen. n. 3536/2017.

Si deduce che la potenziale diffusione del materiale pedopornografico è solo presunta, perché non c'è alcuna prova del suo invio, siccome questo elemento è tratto dalla mera presenza di materiale illecito nella cartella informatica SENT di un telefono cellulare, e, del resto, non sono stati identificati, né risultano identificabili, i cessionari dei files.

2.10. Con il decimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 600-quater cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui al capo r) del proc. pen. n. 3536/2017.

Si deduce, in primo luogo, che il materiale pedopornografico risulta autoprodotta, e, quindi, non può dirsi «realizzato utilizzando minori di anni diciotto». Si deduce, in secondo luogo, che non può dirsi certa l'acquisizione di tale materiale quando il ricorrente era già maggiorenne.

2.11. Con l'undicesimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 609-quater cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606,

comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui al capo d) del proc. pen. n. 1732/2019.

Si deduce che illegittimamente l'affermazione di responsabilità si basa su una richiesta di video di contenuto sessuale ad una minore di anni diciotto, <sup>(omissis)</sup> quando questa si è limitata a mandare due fotografie autoprodotte, e nonostante in un caso sostanzialmente identico, relativo ad altra ragazza, si è ritenuta l'insufficienza della prova.

2.12. Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di violenza sessuale in danno di <sup>(omissis)</sup> di cui al capo b3) del proc. pen. n. 1732/2019.

Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto il ricorrente a conoscenza della pretesa incapacità della vittima. Si osserva, innanzitutto, che la documentazione sanitaria acquisita è stata formata essenzialmente per fini di facilitazioni lavorative e che le conclusioni del consulente del Pubblico Ministero sono contestate da quelle del consulente della difesa, del tutto trascurate in motivazione. Si rileva, poi, che è erronea l'affermazione, posta a base della ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato dello stato di incapacità della vittima, secondo cui i due sono dello stesso paese, quando invece abitano in centri tra loro distanti circa 35 km., collegati solo da strade di montagna.

2.13. Con il tredicesimo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di violenza sessuale in danno di <sup>(omissis)</sup> di cui al capo b3) del proc. pen. n. 1732/2019.

Si deduce che, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., è necessaria la strumentalizzazione consapevole delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, e che, però, di ciò manca qualunque prova. Si sottolinea che, in proposito, l'elemento decisivo è stato individuato nell'affermazione della vittima di essere incapace di dire di no all'imputato, e che quest'ultimo non aveva ragione di dubitare della capacità della ragazza, attesa la prontezza della stessa a viaggiare dal suo paese a quello del ricorrente, prendendo almeno due mezzi pubblici all'andata e due al ritorno.

2.14. Con il quattordicesimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego dell'attenuante della minore gravità del fatto.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha considerato l'età del ricorrente all'epoca dei fatti, essendo appena divenuto maggiorenne, e l'esistenza di una frequentazione duratura con la vittima (omissis). Si precisa che, secondo la letteratura scientifica internazionale, il processo di maturazione negli uomini non si compie prima del raggiungimento dei venti anni di età. Si rileva, inoltre, che non sono stati usati mezzi particolari, che i comportamenti non sono stati fortemente anomali o particolarmente costrittivi, e che le vittime si mostravano "disponibili".

2.15. Con il quindicesimo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena.

Si deduce che la pena è sproporzionata, anche perché non è giustificato il discostamento dal minimo per il reato ritenuto più grave, perché non si è tenuto conto delle scelte processuali dell'imputato, e perché le circostanze attenuanti generiche non sono state applicate anche in sede di aumenti per la continuazione.

3. Il ricorrente, con atto a firma degli avvocati (omissis) ha presentato due motivi nuovi.

3.1. Con il primo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per tutti i reati.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha motivato correttamente, specie in relazione al reato di violenza sessuale in danno di (omissis) di cui al capo b3) del proc. pen. n. 1732/2019, dove non è spiegato né perché deve ritenersi che la vittima versasse in una reale situazione di inferiorità, né perché l'imputato dovesse conoscere tale situazione. Si aggiunge che il certificato dell'ASL attestante lo stato di disabilità di (omissis) è del 1 (omissis), quindi di sei mesi successivo al fatto. Si ribadisce che un elemento indicativo della capacità di autodeterminazione di (omissis) è inferibile dalla sua attitudine a viaggiare ed a scegliere come comportarsi, posto il rifiuto di spogliarsi davanti al consulente del Pubblico Ministero.

3.2. Con il secondo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati in danno di (omissis) di cui ai capi b4) e b5) del proc. pen. n. 1732/2019.

Si deduce che la sentenza impugnata ha ommesso di pronunciare assoluzione per i reati in danno di (omissis) di cui ai capi b4) e b5) del proc. pen. n. 1732/2019, sebbene per gli stessi non sia stata proposta querela.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nella parte in cui contesta l'omessa pronuncia sui motivi di appello concernenti i capi i), j), k), l), m), n), o) e p) di cui al proc. pen. n. 3536/2017, mentre è complessivamente infondato nel resto.

2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la validità delle dichiarazioni rese dalle minorenni, deducendo la verbalizzazione per riassunto delle stesse, l'omessa registrazione delle deposizioni di (omissis) nel primo caso in parte e nel secondo in tutto, e l'invasività delle modalità di assunzione delle informazioni da parte dell'esperto.

Va rilevato, innanzitutto, che nessuna disposizione prevede l'assoluta obbligatorietà della verbalizzazione integrale delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, quand'anche persone offese e quand'anche minorenni, ovvero della registrazione delle stesse. Anzi, l'unica espressa disposizione prefigurante invalidità in materia di verbali è quella di cui all'art. 142 cod. proc. pen., che, però, prevede la nullità solo «se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto».

Va poi osservato che l'ordinamento non pone nemmeno prescrizioni che sanzionano le modalità con le quali vengono poste le domande in sede di assunzione di sommarie informazioni testimoniali.

Ancora, va segnalato che, nella specie, si procede nelle forme del rito abbreviato, e che, a norma dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., «[l]a richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio».

3. Infondate sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente, perché contestano entrambe la ricostruzione del fatto di cui al capo a) del proc. pen. n. 3536/2017, deducendo l'omesso rilievo della lacunosità e della inverosimiglianza delle dichiarazioni della persona offesa, (omissis) in considerazione del contenuto intrinseco delle stesse, e del comportamento tenuto dalla minore durante e dopo l'episodio.

3.1. La sentenza impugnata ricostruisce il fatto in modo convergente con la decisione di primo grado, sulla base principalmente delle dichiarazioni della persona offesa (omissis)

La Corte d'appello premette che la persona offesa ha espressamente riferito di aver cercato lei il contatto con l'imputato per essersene infatuata, dapprima attraverso i social, quando era appena quattordicenne, siccome nata il (omissis)

(omissis) di aver accolto l'invito di recarsi alla festa dove si trovava il medesimo, nell'estate 2018, di aver accettato di sedersi su una panchina con lo stesso, di essere baciata, salvo a manifestare imbarazzo per i tocamenti sul seno, e di aver poi seguito volontariamente l'uomo in un bagno al cui interno avvenne l'aggressione sessuale. Espone, poi, che la persona offesa ha detto di aver accettato la richiesta di entrare nel bagno, perché si sentiva "in colpa", di aver scattato una fotografia prima del rapporto, mentre era abbracciata con l'imputato, e di aver inviato messaggi nei quali diceva di essere felice di essere stata con il medesimo, precisando in questi, però, che i rapporti sarebbero stati limitati e preliminari, e non invece completi, come avvenuto nella realtà. Rappresenta, quindi, che la persona offesa ha dichiarato che, dopo le prime effusioni all'interno del bagno, aveva più volte chiesto all'imputato di fermarsi, senza successo, fino a versare in una situazione di "blocco". Precisa che il racconto, reso in sede di audizione protetta, davanti all'esperto, è iniziato con tono sicuro, ma poi è stato accompagnato da un pianto espressivo di profondo dolore, facendo emergere un grande senso di colpa e di vergogna, nonché una sensazione di impotenza, terrore e blocco, e, che, secondo l'esperto, al momento del fatto, la minore era probabilmente entrata in uno stato di alterazione legata alla forte ansia e paura, con conseguente venir meno delle capacità fisiche e psichiche di reazione, in quanto stavano accadendo contro la sua volontà eventi mai visti né compiuti prima. Segnala, ancora, che la persona offesa, dopo il fatto, aveva interrotto da subito ogni ulteriore rapporto con l'imputato ed aveva reso le dichiarazioni accusatorie solo perché convocata dagli inquirenti, i quali avevano ricevuto notizia di una sospetta violenza in suo danno da (omissis)

La Corte d'appello, sulla base di questi elementi, conclude che è stata consumata una violenza sessuale perché: -) l'imputato aveva messo in atto una studiata strategia predatoria, invogliando dapprima la vittima con corteggiamento e baci, poi toccando la stessa sul seno, quindi inducendo la medesima ad entrare nel bagno; -) la persona offesa, inizialmente, era lusingata delle *avances* dell'uomo, il quale aveva 37.000 *follower* ed era considerato un *influencer*, e proprio per fare conoscere ciò, aveva scattato un *selfie*; -) dopo i primi approcci nel bagno, a fronte delle attività sessuali più invasive ed inattese, culminate nel denudamento della minore, nel leccamento della vagina, nella masturbazione utilizzando la mano della stessa e nella penetrazione della vagina con le dita, la vittima si era "pentita" per aver accettato di entrare nel bagno, ed era sorto il blocco con incapacità di difendersi e di sottrarsi.

3.2. Le conclusioni della sentenza impugnata relativamente alla commissione di una violenza sessuale da parte dell'imputato in danno di (omissis) risultano correttamente motivate.

La Corte d'appello ha esaminato in modo analitico ed approfondito il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, e le ha ritenute credibili sulla base di massime di esperienza accettabili, fondate anche sulle osservazioni di un professionista e sulle modalità del complessivo comportamento della persona offesa al momento dell'assunzione delle sommarie informazioni. Inoltre, appaiono coerenti con il giudizio affermativo dell'attendibilità della vittima, e dell'assenza di intenti persecutori, sia la circostanza del venir meno dei rapporti tra la persona offesa e l'imputato dopo il fatto, sia, soprattutto, il fatto che la minore ha reso le dichiarazioni accusatorie all'Autorità inquirente solo perché convocata da quest'ultima.

4. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel quarto motivo, che contestano la ricostruzione del fatto di cui al capo b) del proc. pen. n. 3536/2017, deducendo l'omesso rilievo della lacunosità e della inverosimiglianza delle dichiarazioni della persona offesa, (omissis) in considerazione di quanto riferito da alcuni amici presenti la sera del fatto.

La sentenza impugnata conclude che l'imputato ha commesso il reato di atti sessuali con minorenni in danno della infraquattordicenne (omissis) sulla base di un'analisi delle dichiarazioni della persona offesa e di altre due persone presenti nell'occasione. In particolare, espone che la persona offesa ha detto di aver avuto contatti con l'imputato prima del fatto, scambiando con l'uomo messaggi sulla piattaforma *WhatsApp*, e di essere stata baciata e palpeggiata più volte sul seno nonostante la sua espressa contrarietà. Precisa, poi, che i due ragazzi presenti la sera dell'episodio, non avevano assistito alle condotte invasive e da lei non volute, in quanto i baci ed i palpeggiamenti erano intervenuti quando gli indicati testimoni si erano allontanati dalla coppia, incamminandosi verso una piccola fontana; aggiunge, inoltre, che il riferimento dei due testimoni a giochi liberamente intercorsi tra vittima ed imputato attenevano a momenti diversi di quella vicenda.

Anche le conclusioni in ordine alla responsabilità penale dell'imputato per il reato commesso in danno della minore (omissis) risultano immuni da vizi. La Corte d'appello, infatti, ha spiegato perché il racconto della persona offesa deve essere ritenuto attendibile e non smentito dalle dichiarazioni degli altri due ragazzi, fornendo in proposito una motivazione non lacunosa, né contraddittoria, né manifestamente irragionevole.

5. In parte prive di specificità e in parte manifestamente infondate sono le censure proposte nel quinto motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di corruzione di minorenne di cui al capo c) del proc. pen. n. 3536/2017 in danno di (omissis), deducendo che il video

sarebbe stato creato dopo la commissione del reato e che il ricorrente non avrebbe in alcun modo invitato la persona offesa a compiere o subire atti sessuali.

5.1. Il reato di corruzione di minorenni, nella fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 609-*quinquies* cod. pen., sanziona «chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali».

Come già chiarito dalla giurisprudenza, le condotte previste dalla fattispecie di cui art. 609-*quinquies*, comma secondo, cod. pen., possono essere poste in essere anche mediante comunicazione telematica, poiché il far assistere persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori (così Sez. 3, n. 14210 del 30/10/2019, dep. 2020, V., Rv. 279293-01, relativa a fattispecie di invio di materiale pornografico a mezzo di *WhatsApp*).

Inoltre, il «materiale pornografico» può essere costituito anche da una rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali. Questa conclusione, infatti, si pone in linea sia con quanto prevede l'art. 600-*ter*, ultimo comma, cod. pen., per definire la nozione di pornografia minorile, sia con il significato del lemma nel lessico comune, in cui la parola «pornografia» ha un significato estremamente ampio, concernente la «trattazione o rappresentazione (attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli, ecc.) di soggetto o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore» (cfr. il vocabolario Treccani).

5.2. La sentenza impugnata afferma la responsabilità dell'imputato in particolar modo sulla base delle indagini della polizia postale.

La Corte d'appello rappresenta che l'imputato, in data (omissis), formò un video pornografico della durata di 22 minuti e lo inviò il successivo (omissis) via *WhatsApp*, alla minore (omissis), con la quale aveva già scambiato due telefonate nel mese di (omissis). Dalle conversazioni presenti nella memoria del cellulare, risulta che il ricorrente: -) faceva i complimenti alla minore, la quale gli aveva subito detto di avere (omissis) anni e lo aveva anche chiamato pedofilo; -) diceva alla stessa che se avesse aperto il suo telefono, «trovi foto di me completamente nudo»; -) l'aveva invitata a postare foto per ricavarne un guadagno, con le parole: «in pratica 240 euro diventano 360 in 60 giorni»; -) l'aveva invitata in discoteca, promettendole di farla entrare; -) le aveva chiesto video di contenuto pedopornografico di altri minori ospiti della vittima in una casa di vacanza; -) l'aveva invitata ad un incontro, non avvenuto, dicendo che avrebbero potuto essere da soli nel letto matrimoniale, e precisando: «devi capire

che puoi avere solo il mio cazzo»; -) le aveva dato istruzioni su come realizzare un video pedopornografico, anche con le parole: «digli che doveva infilargli dentro il cazzo e non il cucchiaino», come poi effettivamente avvenuto.

La sentenza di primo grado precisa che gli esiti delle indagini sono stati raccolti dalla polizia postale nelle informative del (omissis) e che, in particolare, la seconda informativa ha dato conto degli accertamenti compiuti sul cellulare del ricorrente.

5.3. Gli elementi esposti dalla Corte d'appello giustificano in modo incensurabile le conclusioni concernenti l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per il reato di corruzione di minorenni di cui al capo c) del proc. pen. n. 3536/2017 in danno di (omissis)

Innanzitutto, è priva di specificità la denuncia di contraddizioni tra data di creazione ed inoltro del video, risalente al f (omissis) e la data di commissione del fatto, collocabile nel (omissis). Da un lato, infatti, non risulta una specifica data del fatto in calce al capo c), ma solo in calce al capo d); dall'altro, la critica non tiene conto del periodo di esecuzione degli accertamenti sul cellulare dell'imputato, svolti solo dopo la prima informativa, ed esposti solo il (omissis).

Ciò posto, poi, gli atti indicati evidenziano sia che l'imputato mostrò, mediante video trasmessi via *WhatsApp*, materiale pornografico alla vittima, all'epoca dei fatti di età inferiore a quattordici anni, sia che l'invio di detto materiale era finalizzato ad indurre la medesima minore a compiere o subire atti sessuali, prospettandole di stare da solo con lei nel letto matrimoniale, e di metterle a disposizione il proprio organo sessuale («devi capire che puoi avere solo il mio cazzo»).

6. Infondate sono le censure enunciate nel sesto motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di adescamento di minorenni in danno di (omissis) di cui al capo d) del proc. pen. n. 3536/2017, deducendo che non la sentenza impugnata non individua una condotta sussumibile nella fattispecie tipica, né offre elementi per ritenere che l'imputato abbia agito al fine di commettere i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater cod. pen.

6.1. La fattispecie di adescamento di minorenni è prevista dall'art. 609-undecies cod. pen.

La disposizione appena citata descrive in modo articolato la condotta e il contenuto del dolo. Con riguardo al profilo dell'elemento oggettivo, precisa: «Per adescamento si intende qualsiasi volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». Relativamente al profilo soggettivo, statuisce che la condotta di adescamento deve essere realizzata «allo

scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies».

In riferimento alla condotta, in particolare, le «lusinghe», anche perché previste in alternativa agli «artifici», non implicano un inganno, ma possono consistere anche in un semplice allettamento. Del resto, nell'uso linguistico comune, come ricevuto nei più diffusi vocabolari, per «lusinga» si intende «qualsiasi allettamento, fatto di frasi adulatorie, di parole amiche, di promesse, di atti esteriormente benevoli, di finte attenzioni, ecc., con cui si cerca di attrarre qualcuno al nostro volere, di cattivarsene la fiducia col fine di indurlo a fare cosa che sia di nostro vantaggio» (così, ad esempio, il vocabolario Treccani).

Con riguardo al dolo, in particolare, il fine di commettere il reato di cui all'art. 600-quater cod. pen. può consistere nella volontà di procurarsi materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. E, come già evidenziato dalla giurisprudenza, il reato di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall'art. 600-quater cod. pen., è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore (così Sez. 3, n. 36198 del 11/06/2021, C., Rv. 281972-01).

6.2. La sentenza impugnata, come precisato in precedenza al § 5.2, evidenzia diversi comportamenti significativi.

In particolare, la Corte d'appello rappresenta che, pur essendo stato immediatamente informato dalla vittima che ella aveva dodici anni, l'imputato: -) le aveva fatto i complimenti; -) le aveva detto che se avesse aperto il suo telefono, «trovi foto di me completamente nudo»; -) l'aveva invitata a postare foto per ricavarne un guadagno, con le parole: «in pratica 240 euro diventano 360 in 60 giorni»; -) le aveva chiesto video di contenuto pedopornografico di altri minori ospiti della vittima in una casa di vacanza, suggerendo, con successo, anche il tipo di azioni da compiere («digli che doveva infilargli dentro il cazzo e non il cucchiaino»).

6.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e degli elementi di fatto esposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata è correttamente motivata anche quando afferma la responsabilità del ricorrente per il reato di adescamento di minorenni in danno di (omissis) di cui al capo d) del proc. pen. n. 3536/2017.

Invero, posto che l'adescamento può avvenire anche con lusinghe, ossia con qualsiasi allettamento pur non implicante inganno, e che lo stesso integra il reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen. anche quando è funzionale a procurarsi materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, immune da vizi, in particolare, è la valorizzazione della richiesta del ricorrente alla vittima, all'epoca dell'età di dodici anni, di postare foto con la prospettiva di facili guadagni

(«in pratica 240 euro diventano 360 in 60 giorni»). Da un lato, legittimamente può ritenersi che la prospettiva dei facili guadagni costituisca una modalità di allettamento; dall'altro, risulta persuasiva al di là del ragionevole dubbio, anche per il complessivo contenuto dei messaggi, la conclusione per cui le foto richieste costituivano materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Né l'utilizzazione dei minori per la realizzazione del materiale pornografico può essere esclusa perché le fotografie dovevano essere materialmente prodotte dalla minore: la stessa, infatti, in tanto ha realizzato o avrebbe realizzato quelle immagini in quanto indottavi con lusinghe dall'imputato.

7. Prive di specificità sono le censure esposte nel settimo motivo, che criticano l'affermazione di responsabilità per i reati di corruzione di minorenni di cui ai capi e), f), g) e h) del proc. pen. n. 3536/2017, deducendo che l'iniziativa dello scambio di materiale pornografico, in realtà, proveniva dalle ragazzine.

In relazione a tali episodi, la sentenza impugnata evidenzia che il ricorrente aveva seguito sempre lo stesso "copione": l'uomo dapprima inviava foto ritraenti i suoi genitali e video riproducenti sua attività di masturbazione e poi richiedeva video e foto delle minori nude in tutto o in parte, ed in atteggiamenti inequivoci, anche specificamente suggeriti. La Corte d'appello, aggiunge che l'imputato, in alcune occasioni, riusciva anche a realizzare incontri nella realtà, come ad esempio con  , la quale, prima di essere vittima dell'episodio di atti sessuali con minorenni di cui al capo b) del proc. pen. n. 3536/2017, era stata vittima del reato di corruzione di minorenni di cui al capo f) del medesimo proc. pen. Precisa, ancora, che la disinibizione manifestata dalle minori non è significativa, perché le vittime, come risulta dalle *chats* agli atti, erano «quasi bambine», insicure della propria femminilità, ed allettate con complimenti dall'attuale ricorrente.

A fronte di questa ricostruzione, del tutto assertiva, indeterminata e priva di specifica concludenza è l'affermazione secondo cui i contatti con l'imputato, in alcuni casi, erano stati il frutto dell'iniziativa delle ragazzine.

8. Fondate, invece, sono le censure enunciate nell'ottavo motivo di ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità per i reati di corruzione di minorenni e di adescamento di minorenni di cui ai capi i), j), k), l), m), n), o) e p) del proc. pen. n. 3536/2017, deducendo l'assenza di qualunque motivazione in proposito.

In effetti, da un lato, la sentenza impugnata è priva di qualunque motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per i reati di corruzione di minorenni e di adescamento di minorenni di cui ai capi i), j), k), l), m), n), o) e p) del proc. pen. n. 3536/2017. Dall'altro, l'attuale ricorrente, nell'atto

di appello, aveva specificamente contestato l'affermazione di responsabilità in ordine alle precisate imputazioni (cfr., in particolare, le pagg. da 27 a 31).

Ne discende che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di mancanza di motivazione sull'appello proposto avverso l'affermazione di penale responsabilità dell'attuale ricorrente per i reati di cui per i reati di corruzione di minorenni e di adescamento di minorenni di cui ai capi i), j), k), l), m), n), o) e p) del proc. pen. n. 3536/2017, pronunciata dal Giudice di primo grado.

9. Infondate sono le censure formulate nel nono motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cessione di materiale pedopornografico di cui al capo q) del proc. pen. n. 3536/2017, a norma dell'art. 600-ter, quarto comma, cod. pen., deducendo l'assenza di prova dell'invio di tale materiale e la mancata identificazione dei destinatari dello stesso.

L'art. 600-ter, quarto comma, cod. pen., sanziona la condotta di «[c]hiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma», ossia anche materiale pornografico prodotto utilizzando minori di anni diciotto.

Le Sezioni Unite si sono recentissimamente pronunciate in materia. Innanzitutto, per quanto di maggior interesse in questa sede, hanno affermato che, ai fini dell'integrazione dei reati di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 600-ter cod. pen. non rileva il consenso del minore alla circolazione, comunque sempre vietata, del materiale prodotto, provenendo da soggetto che presuntivamente non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale da consentirgli una valutazione consapevole circa le ricadute negative della mercificazione del proprio corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche, anche in considerazione di una eventuale circolazione ritardata nel tempo rispetto al momento della loro realizzazione (così Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282718-03). Le stesse hanno inoltre precisato che la messa in circolazione del materiale abusivamente prodotto, ove contestuale alla produzione o, comunque, sin dall'inizio voluta da chi lo abbia realizzato, integra il reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, cod. pen., mentre, se frutto di successiva determinazione, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 600-ter, commi terzo e quarto, cod. pen. (così Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282718-05).

La sentenza impugnata ritiene che l'attuale ricorrente abbia ceduto mediante applicazione *WhatsApp* a persone non identificate e non identificabili due video di natura pedopornografica e una immagine riprodotte una ragazzina a seno scoperto. A fondamento di questa conclusione, evidenzia che il materiale appena indicato è stato rinvenuto nella cartella informatica denominata *SENT* della sua utenza cellulare.

La conclusione della sentenza impugnata in ordine a tale imputazione risulta correttamente motivata. Invero, la presenza del materiale pedopornografico nella cartella informatica denominata *SENT* dell'utenza cellulare dell'imputato costituisce elemento idoneo a dimostrare al di là del ragionevole dubbio che lo stesso è stato inviato ad altre utenze, e, quindi, è stato offerto o ceduto ad altri, eventualmente anche semplicemente a titolo gratuito.

10. Infondate sono le censure proposte con il decimo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui al capo r) del proc. pen. n. 3536/2017, deducendo che il materiale era autoprodotta, e, quindi, non può dirsi «realizzato utilizzando minori di anni diciotto», e che è ragionevole ipotizzare la ricezione del medesimo in un'epoca in cui il ricorrente era minorenni.

Si è già rilevato, in precedenza, al § 6.1, che, secondo la giurisprudenza, il reato di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall'art. 600-*quater* cod. pen., è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore (così Sez. 3, n. 36198 del 11/06/2021, C., Rv. 281972-01). Appare utile aggiungere che costituisce orientamento consolidato quello in forza del quale il reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-*quater*, cod. pen., ha natura permanente, iniziando la sua consumazione nel momento in cui il reo si procura il materiale e cessando nel momento in cui quest'ultimo ne perde la disponibilità (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 15719 del 23/02/2016, Belloni, Rv. 266581-01, la quale ha ritenuto legittima l'individuazione, in sentenza, della data di commissione del reato in quella del suo accertamento, coinciso con il sequestro del materiale, nonché Sez. 3, n. 29721 del 24/06/2010, M., Rv. 248108-01).

La sentenza impugnata rappresenta che l'attuale ricorrente è stato colto nella detenzione di 25 fotografie e 52 filmati di evidente natura pedopornografica, puntualmente descritti anche nell'informativa della polizia giudiziaria, e che detto materiale riguarda anche minori identificate «ed è frutto della febbrile attività di contatto con minorenni (visibilmente riconoscibili come tali, vedi foto in atti) come emerge dalla lettura delle *chat* stesse».

In considerazione dei principi giuridici indicati e degli elementi indicati dalla sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui al capo r) del proc. pen. n. 3536/2017 risulta legittimamente pronunciata.

Innanzitutto, il reato in contestazione, essendo la fattispecie di cui all'art. 600-*quater* cod. pen. di natura permanente, con consumazione perdurante per tutto il tempo in cui il reo ha la disponibilità del materiale pedopornografico, deve ritenersi

protratto fino alla data del sequestro del cellulare dell'imputato, all'interno del quale erano contenuti i video e le immagini ritenute illecite, e quindi fino ad epoca ben successiva al raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo, avvenuta il (omissis) ossia diversi mesi prima dello stesso inizio delle indagini.

In secondo luogo, poi, correttamente può ritenersi integrato il reato di detenzione di materiale pedopornografico, siccome lo stesso è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore, e, nella specie, come rappresentato nella sentenza impugnata, filmati ed immagini sono stati sì autoprodotti, ma quale «frutto della febbrile attività di contatto con minorenni» da parte del ricorrente.

11. Manifestamente infondate sono le censure formulate nell'undicesimo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui al capo d) del proc. pen. n. 1732/2019, deducendo che la minore interessata si è limitata ad inviare due fotografie autoprodotte.

Si è già precisato in precedenza, ai §§ 6.1 e 10, che, secondo la giurisprudenza, il reato di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall'art. 600-*quater* cod. pen., è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore.

Nella specie, poi, la sentenza impugnata spiega in modo puntuale che la persona offesa, (omissis) all'epoca dei fatti minore di diciotto anni, formò le fotografie ritraenti il suo seno su specifica richiesta dell'imputato, per evidenti finalità di stimolazione erotica. La Corte d'appello, in particolare, precisa che l'attuale ricorrente aveva domandato espressamente alla minore: «beh se vuoi puoi fare qualche video che non ho mai visto te che ti tocchi».

12. Infondate sono le censure evidenziate nel dodicesimo e nel tredicesimo motivo del ricorso principale e nel primo motivo nuovo, da esaminare congiuntamente, perché contestano entrambe la dichiarazione di responsabilità per il reato di violenza sessuale, mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima al momento del fatto, commesso in danno di (omissis).

, e di cui al capo b3) del proc. pen. n. 1732/2019, deducendo che non vi sono elementi per ritenere che l'imputato fosse a conoscenza delle condizioni di inferiorità della persona offesa, anche per abitare i due in centri diversi e distanti, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, o, comunque, che il medesimo abbia consapevolmente strumentalizzato tali condizioni.

12.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, è necessario indicare i principi giuridici applicabili in tema di configurabilità del reato di violenza

sessuale mediante induzione, previsto dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., e di individuazione della nozione di "induzione".

Con riguardo al primo tema, va rilevato che, come precisato da una decisione, per la sussistenza del reato di cui all'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., è necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell'atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, P. Rv. 274417-02).

Relativamente al secondo aspetto, costituisce principio ampiamente consolidato quello in forza del quale, in tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali si realizza quando, con un comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, A., Rv. 277834-01, e Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, T., Rv. 247654-01). Una pronuncia ha anche precisato che, in tema di violenza sessuale ai danni di soggetti che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione sufficiente per la sussistenza del reato non si identifica solamente nell'attività di persuasione esercitata sulla persona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all'atto sessuale, bensì consiste in ogni forma di sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi a causa della sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell'autore della condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest'ultimo (Sez. 4, n. 40795 del 17/09/2008, Cecere, Rv. 241326-01).

12.2. La sentenza impugnata ritiene che l'attuale ricorrente abbia commesso il reato di violenza sessuale di danno di <sup>(om19e1s)</sup> abusando delle condizioni di inferiorità psichica, sulla base delle dichiarazioni della stessa e di altri elementi di prova.

Secondo il racconto della persona offesa, l'imputato diede appuntamento alla ragazza, all'epoca minorenni, presso una stazione ferroviaria, poi, dopo che entrambi erano saliti sul treno da porte diverse, la invitò a raggiungerlo in bagno con un messaggio telefonico, quindi chiuse la porta a chiave, le intimò in modo

sbrigativo e con tono di comando di spogliarsi, e procedette ad una penetrazione vaginale, ad atti di masturbazione e ad una *fellatio*. La ragazza ha anche rappresentato che ella era incapace di dire no e che, se anche lo avesse detto, l'attuale ricorrente avrebbe continuato.

Il consulente tecnico della Procura della Repubblica rappresenta sì la piena capacità a testimoniare della persona offesa, ma anche la condizione di inferiorità psichica della stessa; evidenzia, inoltre che «la allora minore si trovava in una situazione di quasi sudditanza nei confronti del (omissis) che la chiamava per le proprie esperienze sessuali trattandola come un corpo da usare a proprio piacimento».

La sentenza, inoltre, segnala che l'imputato era quasi coetaneo della persona offesa, abitava nello stesso paese, aveva avuto modo di incontrarla più volte sia sul *web*, sia di persona, ed era al corrente del *deficit* auditivo, ma anche mentale della stessa. Si aggiunge che alla persona offesa è stata certificata una condizione di disabilità pari all'85%, e che anche uno dei testi escussi nelle indagini difensive, tale (omissis), omonimo, ma non parente della vittima, ha detto di rifuggire la ragazza, perché la stessa era ossessiva.

12.3. La sentenza impugnata, anche quando afferma la colpevolezza dell'attuale ricorrente per il reato di violenza sessuale in danno di (omissis) di cui al capo b3) del proc. pen. n. 1732/2019, risulta correttamente motivata.

Gli elementi esposti dalla Corte d'appello, infatti, sono idonei a dimostrare, al di là del ragionevole dubbio, che: 1) la condizione di inferiorità della persona offesa sussisteva al momento del fatto; 2) il consenso dell'atto fu viziato da tale condizione; 3) il vizio del consenso è stato riscontrato anche con riferimento all'episodio in contestazione; 4) il consenso è stato frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, è stata stata posta in essere al fine di sfruttare la condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva hanno preceduto l'atto sessuale, siccome funzionali alla sua consumazione.

In particolare, le critiche concernenti l'accertamento dello stato di inferiorità psichica della vittima e l'affermazione della consapevolezza dell'imputato in ordine a tale situazione non evidenziano vizi logici o giuridici. Segnatamente, l'accertamento dello stato di inferiorità psichica della persona offesa, indirettamente confermato anche dalle dichiarazioni del teste (omissis) sentito nel corso delle indagini difensive, non può ritenersi inficiato perché la certificazione di invalidità è stata rilasciata solo il (omissis), quindi sei mesi dopo il fatto; al contrario, detta certificazione, per il tipo di *deficit* riscontrato, un *deficit* dello sviluppo, per sua natura risalente nel tempo, concorre a dare conferma delle conclusioni della Corte d'appello. Con riguardo, poi, alla

AA

consapevolezza dell'imputato in ordine alla condizione di inferiorità psichica della persona offesa, il dato contestato dell'abitare entrambi nel medesimo centro non risulta risolutivo: è sufficiente considerare che i due avevano da tempo rapporti *on line* e di persona, e che la indicata situazione era agevolmente percepibile, come indicato anche dal teste (omissis). Si può aggiungere che un ulteriore elemento da cui legittimamente desumerè la consapevolezza dell'attuale ricorrente in ordine alla condizione di inferiorità psichica della persona offesa, oltre che l'attività di induzione svolta dal medesimo, è costituito proprio dalle modalità del fatto: l'episodio si è svolto sulla base di ripetute iniziative ed intimidazioni dell'imputato, il quale diede appuntamento alla vittima presso una stazione ferroviaria, si fece raggiungere in bagno utilizzando un messaggio telefonico, chiuse la porta a chiave, intimò alla ragazza in modo sbrigativo e con tono di comando di spogliarsi, e procedette quindi a compiere plurimi ed invasivi atti sessuali.

13. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel quattordicesimo motivo, che contestano la mancata applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto in relazione al reato di violenza sessuale in danno di / (omissis) di cui al capo b3) del proc. pen. n. 1732/2019, deducendo l'omessa considerazione, in particolare, della giovane età del ricorrente e del mancato compimento di condotte particolarmente insidiose.

Invero, secondo l'orientamento diffuso della giurisprudenza di legittimità, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063-02, che ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 609-*quater*, quinto comma, cod. pen., non dedotta specificamente nell'atto di appello, essendosi egli limitato, in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado, alla generica richiesta del riconoscimento della "attenuante del danno minore"). Si è anche ulteriormente precisato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, anche nei casi in cui intervenga condanna la prima

volta in appello, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (così Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02).

Ora, nella vicenda in esame, le censure concernenti l'omessa concessione dell'attenuante della minore gravità del fatto risultano proposte per la prima volta in sede di legittimità, e non anche con l'atto di appello o con i motivi nuovi; né l'attenuante in questione risulta richiesta in sede di presentazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado o di primo grado.

14. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel quindicesimo motivo, che contestano l'eccessività del trattamento sanzionatorio, deducendo l'ingiustificato discostamento dal minimo edittale con riferimento alla pena base, e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai reati-satellite.

La sentenza impugnata: -) ha fissato la pena base, con riferimento al capo a) del proc. pen. n. 3536/2017, in sei anni di reclusione, discostandosi di poco da minimo edittale, sulla base di una valutazione della gravità del fatto e dell'inquadramento dello stesso «in un'ampia e indefessa attività di adescamento di minori e con le medesime studiate modalità, indice di dolo particolarmente intenso»; -) ha applicato una riduzione di pena, nella misura massima consentita, sia per le circostanze attenuanti generiche sia per l'attenuante del risarcimento del danno; -) ha applicato un aumento di tre mesi per la continuazione in relazione a ciascuno degli altri due reati di violenza sessuale o di atti sessuali con minorenni; -) ha applicato un ulteriore aumento di quindici giorni per la continuazione in relazione a ciascuno dei reati di corruzione di minorenni e di adescamento di minorenni; -) ha infine applicato la riduzione di pena di un terzo per il rito.

Risulta evidente che la fissazione della pena base in misura lievemente inferiore al minimo è stata oggetto di congrua giustificazione e che gli aumenti di pena per i reati-satellite, in ragione della loro contenuta entità, hanno tenuto conto anche delle circostanze attenuanti generiche. D'altro canto, le censure concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai reati satellite risultano proposte per la prima volta in sede di legittimità, e non anche con l'atto di appello o con i motivi nuovi, e nemmeno in sede di presentazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado.

15. Diverse da quelle consentite, e comunque prive di specificità sono le censure enunciate nel secondo motivo nuovo, che contestano l'omessa pronuncia di assoluzione dell'attuale ricorrente per i reati in danno di (omissis) di cui ai capi b4) e b5) del proc. pen. n. 1732/2019.

In relazione a tali reati, infatti, il Giudice di primo grado ha dichiarato l'incompetenza in favore del Tribunale per i minorenni di \_\_\_\_\_, con statuizione che non risulta impugnata o messa in discussione. Di conseguenza, la Corte d'appello non doveva e non poteva pronunciarsi in ordine alle pertinenti imputazioni.

16. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi i), j), k), l), m), n), o) e p) di cui al proc. pen. n. 3536/2017, con necessità di un nuovo giudizio in ordine agli stessi, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

La sentenza impugnata, quindi, diventa irrevocabile in ordine all'accertamento di responsabilità dell'attuale ricorrente per i reati di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), q) e r) del proc. pen. n. 3536/2017, e di cui ai capi b3) e d) del proc. pen. n. 1732/2019, ed alla determinazione delle relative pene.

In relazione ai capi i), j), k), l), m), n), o) e p) di cui al proc. pen. n. 3536/2017, invece, il Giudice del rinvio esaminerà i motivi di appello già presentati dall'attuale ricorrente e si determinerà dando compiuta motivazione in proposito.

#### P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi i), j), k), l), m), n), o) e p) – N.R. 3536/2017, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di \_\_\_\_\_.  
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 07/06/2022


Il Consigliere estensore

Antonio Corbo  
*Antonio Corbo*

Il Presidente

Giulio Sarno  
*Giulio Sarno*

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.



Il Presidente

Giulio Sarno

*Giulio Sarno*